



COPIA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 69 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/15 CC NAS RG del 23.01.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/15 CC NAS RG del 23.01.2016, ore 10:30, redatto negli uffici del NAS CC di Ragusa in via G. Perlasca n.° 2 dal M.llo Vincenzo ARMATORE, appartenente al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute del suddetto reparto, in riferimento all'ispezione effettuata in data 12.12.2015, dallo stesso M.llo Armatore unitamente al Mar. Ca. ARCIERI Luciano, presso la pasticceria "DOLCE INCANTO" s.r.l., sito in Comiso, via E. Vittorini n.° 1/B, del quale risulta legale rappresentante il Sig. NOCELLA Salvatore, nata a Comiso (RG) il 24.05.1973 ivi residente in Via Spallanzani n.° 11.

Atteso che a carico del predetto Sig. NOCELLA Salvatore, nella qualità di legale rappresentante della "DOLCE INCANTO s.r.l.", è stata rilevata la violazione di cui al Regolamento CE N.° 852/2004 e sanzionata dall'art. 6, comma 5, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193, , **"...per avere omissso, nella qualità predetta, di mantenere nelle giuste condizioni igienico sanitarie i locali della attività, All'atto del controllo è stata accertata la presenza in più punti della pavimentazione nonché delle condotte elettriche e sui macchinari in dotazione del laboratorio di produzione, di sporco pregresso frammisto a polvere e residui di lavorazione"**;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 in applicazione della sanzione in misura ridotta pari al doppio del minimo e ad un terzo del massimo, da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 05.02.2016 al trasgressore in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ditta "DOLCE INCANTO" s.r.l." obbligata in solido, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dal Sig. NOCELLA Salvatore nella qualità di titolare della ditta, con nota acquisita al prot. n.° E – 0006498 del 10.03.2016, spedita a mezzo raccomandata in data 09.03.2016, oltre il termine di 30 giorni;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Salvatore Massa, Comandante del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n° E- 0012766 del 09.05.2016;



Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dall'avv. Francesca Pizzenti in nome e per conto del Sig. NOCELLA Salvatore, giusta delega prodotta in atti, presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 21.06.2016, alle ore 10:30;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig. NOCELLA Salvatore nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La parte nei propri scritti difensivi ed in sede di audizione conferma l'esistenza della polvere riscontrata durante l'ispezione, ma sostiene che la stessa era determinata dalla lavorazione in atto, e considera la stessa quale fisiologica conseguenza della attività medesima.

Essa afferma di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare lo sporco pregresso, incaricando una ditta delle pulizie di cui dichiarava di poter produrre il contratto o eventualmente sentire i dipendenti come testi.

L'Ufficio, tuttavia, non ritiene conducente l'acquisizione del contratto o sentire i dipendenti della ditta di pulizie in quanto non contesta che possa esistere un contratto di pulizia appositamente stipulato, né che la ditta incaricata svolga tale attività. L'ufficio riconosce anche che possa esserci della polvere determinata dalla lavorazione in atto, ma l'aver definito in verbale tale sporco come pregresso sta a significare, senza ombra di dubbio, che si tratta di sporco ormai consolidato nelle apparecchiature dove è stato rilevato e resistente ad una pulizia ordinaria.

Ciò costituisce l'ambiente idoneo per il proliferare di microrganismi dannosi che possono trasferirsi agli alimenti creando situazioni di pericolo alla salute.

E' evidente quindi che la pulizia effettuata dalla ditta non era adeguata al tipo di attività di natura alimentare.

A propria difesa la parte sostiene che la percezione e la valutazione della pulizia fatta in sede di ispezione è prettamente soggettiva e, quindi, sostiene che sul punto il verbale di contestazione non può assumere fede privilegiata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2700 c.c.. A sostegno di ciò richiama e produce copia della sentenza n.°12690 del 5.6.2014 della Cassazione Civile sez II e la sentenza n.° 8999 del 6.5.2015 della Cassazione Civile sez III.

Invero la Corte di Cassazione ritiene, oramai in maniera pacifica e costante sin dalla nota pronuncia a Sezioni Unite n. 12545 del 25/11/1992, che il verbale di accertamento fa fede fino a querela di falso, di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza senza alcun margine di apprezzamento personale. Laddove la percezione sensoriale può essere organizzata staticamente e, quindi, verificata e controllata secondo un metro obiettivo il verbale dispiegherebbe fede privilegiata.

Viceversa, laddove il fatto descritto si risolve in apprezzamenti personali perché mediati attraverso l'occasionale percezione sensoriale di accadimenti, come avviene per l'indicazione di un corpo in movimento. Tale descrizione non farebbe fede fino a querela di falso.

Nel caso che ci riguarda, tuttavia, non siamo in presenza di un dato sensoriale e soggettivo, ma di un dato obiettivo condiviso, rilevato da ben due accertatori e poi confermato a distanza di poco tempo, il 17.3.2016, in seguito a successiva ispezione dei dirigenti medici del SIAN (servizio Igiene Ambienti Nutrizionali) di Comiso, Dr. Biazzo Corrado e Dr. Giovanni Iacono, come dichiarato con nota prot. n.° 245/SIAN Comiso ove gli stessi attestano che le carenze igienico sanitarie rilevate dai NAS il 12.12.2015 sono state quasi del tutto eliminate. Confermando ancora la presenza di sporco pregresso, tant'è che sono state date delle prescrizioni da ottemperare ai sensi dell'art. 52 Reg. CE 882/04 entro 40 giorni.

E' evidente che il trasgressore nonostante l'accertamento del NAS del 12.12.2015, non ha mostrato alcuna volontà diretta ad eliminare lo sporco, ma ha solo contestato un dato obiettivamente riconosciuto da soggetti istituzionali appositamente preposti e competenti in materia, mostrando in questo modo di non avere le cognizioni igienico sanitarie, necessari presupposti per l'esercizio della attività dallo stesso svolta.

Si ritiene, pertanto, che non esistono elementi né per l'annullamento richiesto e neanche per una riduzione della sanzione.



Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e della notificazione degli atti, va applicato al caso "de quo" l'art. 9, comma 4, lett. c del Regolamento Aziendale ai sensi del quale: *"Se non emergono elementi attenuanti né problemi di interpretazione normativa e quelli eventualmente proposti negli scritti difensivi sono del tutto infondati, si applica l'importo più favorevole tra la sanzione pari a 3 volte il minimo edittale od il doppio della somma pagabile in misura ridotta"*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.°193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.° 1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al **Sig. NOCELLA Salvatore**, nata a Comiso (RG) il 24.05.1973 ivi residente in Via Spallanzani n.° 11 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della pasticceria "DOLCE INCANTO" s.r.l.", sito in Comiso, via E. Vittorini n.° 1/B, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) a titolo di sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale (si applica l'importo più favorevole tra la sanzione pari a 3 volte il minimo edittale od il doppio della somma pagabile in misura ridotta);

INGIUNGE

allo stesso, in proprio e nella qualità di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.500,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.566,00 (euro millecinquecentosessantasei/00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- **Al Sig. NOCELLA Salvatore**, nata a Comiso (RG) il 24.05.1973 ivi residente in Via Spallanzani n.° 11 in proprio e nella qualità di legale rappresentante della pasticceria "DOLCE INCANTO" s.r.l.", sita in Comiso, via E. Vittorini n.° 1/B;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando NAS di Ragusa, cap 97100 via Perlasca n.° 2 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.



L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 01/07/2016

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arjè*



